



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 20 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza, per l'anno 2016.

IL COMANDANTE GENERALE

VISTO l'articolo 5, comma 1, del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1961, recante *“Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza”*, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante *“Ordinamento del Corpo della guardia di finanza”*;

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante *“Disciplina dell'imposta di bollo”*, e l'articolo 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente *“Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti”*;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante *“Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”* e, in particolare, l'articolo 29;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”*;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante *“Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Attuazione dell'articolo 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza”*;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”*;

VISTA la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante *“Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica”*;

VISTA la legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l'articolo 4, recante *“Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia”*;

VISTO il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente *“Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”*;

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente *“Istituzione del servizio civile nazionale”*;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante *“Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'individuazione dei titoli di studio e gli ulteriori requisiti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 16 settembre 2003, e successive modificazioni, recante *“Elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'inidoneità”*;

VISTO il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante *“Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione”*;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 2005, recante *“Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza”*;

VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante *“Determinazione delle classi di laurea magistrale”*;

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo;

VISTO l'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*;

VISTO l'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*, concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Codice dell’ordinamento militare”*;

VISTI gli articoli 583 e 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernenti l’accertamento dell’idoneità ai servizi di navigazione aerea;

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni e integrazioni, concernente le modalità per lo svolgimento dell’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all’arruolamento;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014 recante *“Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (S.P.I.D.), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”*;

VISTA la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante *“Modifica all’articolo 635 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco”*;

VISTO il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2;

CONSIDERATA l’opportunità che, alle prove concorsuali successive a quella preliminare, se svolta, venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione nonché la copertura dei posti messi a concorso,

D E T E R M I N A

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 20 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza per l’anno 2016. Dei posti disponibili:
 - a) 2 (due) sono destinati agli ufficiali in ferma prefissata, con almeno diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di finanza. Tali posti sono assegnati alla specialità amministrazione;
 - b) 18 (diciotto) sono destinati agli altri cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2. Tali posti sono ripartiti tra le seguenti specialità:
 - 1) 3 (tre) per amministrazione;
 - 2) 2 (due) per commissariato;
 - 3) 2 (due) per telematica;
 - 4) 2 (due) per infrastrutture;
 - 5) 1 (uno) per motorizzazione - settore aereo;
 - 6) 1 (uno) per motorizzazione - settore navale;
 - 7) 4 (quattro) per sanità;

- 8) 3 (tre) per psicologia.
2. E' possibile concorrere per una sola categoria di posti e una sola specialità e, ove previsto, per un solo settore, di cui al comma 1.
3. Lo svolgimento del concorso comprende:
- a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali), eventuale, cui non saranno sottoposti i candidati ai posti di cui al comma 1, lettera a);
 - b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale;
 - c) la valutazione dei titoli di merito;
 - d) l'accertamento dell'idoneità attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
 - e) l'accertamento dell'idoneità psico-fisica;
 - f) una prova orale;
 - g) una prova facoltativa di una lingua straniera;
 - h) la visita medica di incorporamento.
4. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria unica di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorità di Governo, nonché di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.

Art. 2

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), gli ufficiali in ferma prefissata in congedo, ovvero cancellati dal ruolo, che:
- a) alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza per almeno diciotto mesi, compreso il periodo di formazione;
 - b) alla data del 1° gennaio 2016, non abbiano superato il giorno di compimento del trentaquattresimo anno di età e, quindi, siano nati in data non antecedente al 1° gennaio 1982;
 - c) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;
 - d) non siano imputati, non siano stati condannati, né abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - e) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
 - f) abbiano mantenuto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza.

Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del corso, pena l'esclusione dal concorso.

2. Possono partecipare al concorso per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b):

a) i militari del Corpo appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari, che:

- 1) alla data del 1° gennaio 2016, abbiano compiuto il trentatreesimo anno di età e non superato il giorno del compimento del quarantaduesimo anno di età e, quindi, siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1974 ed il 1° gennaio 1983, estremi inclusi;
- 2) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;
- 3) non siano imputati, non siano stati condannati, né abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
- 4) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente;
- 5) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o, se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità, ovvero non abbiano rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
- 6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato.

Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del corso, pena l'esclusione dal concorso;

b) i cittadini italiani che:

- 1) alla data del 1° gennaio 2016, non abbiano superato il giorno di compimento del trentaduesimo anno di età e, quindi, siano nati in data non antecedente al 1° gennaio 1984;
- 2) siano in possesso dei diritti civili e politici;
- 3) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;
- 4) non siano imputati, non siano stati condannati, né abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
- 5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale *status*, ai sensi dell'articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- 6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;

- 7) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza.

Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di effettivo incorporamento, pena l'esclusione dal concorso.

3. In aggiunta ai requisiti indicati nei commi 1 e 2, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, tutti i candidati devono possedere un diploma di laurea ovvero di laurea specialistica o di laurea magistrale o titolo equipollente (con esclusione, quindi, delle lauree c.d. "triennali" o "di I livello"), richiesto per la specialità e, ove previsto, per il settore, per cui concorrono, tra quelli indicati in allegato 1.

Sono considerati validi i titoli di studio conseguiti all'estero, sempreché riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, equipollenti ad uno di quelli prescritti per la partecipazione al presente concorso. Allo scopo, alla domanda di partecipazione deve essere allegata la relativa attestazione di equipollenza ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. I concorrenti devono, altresì, essere:

- a) per la specialità "sanità" o "psicologia", rispettivamente, iscritti all'albo dei medici-chirurghi o degli psicologi;
- b) per la specialità "infrastrutture", in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione connessa al titolo di studio richiesto.

5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.

6. Il giudizio di meritevolezza di cui al comma 1, lettera a), è espresso sulla base dei requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, culturali e professionali, dimostrati durante il servizio prestato. Le autorità competenti ad esprimersi sono:

- a) per i candidati in servizio nel Corpo della guardia di finanza, il Comandante Regionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando e ai Reparti dipendenti;
- b) per i candidati in congedo dal Corpo della guardia di finanza, il Comandante Regionale territorialmente competente in relazione al luogo di residenza.

Art. 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito "www.gdf.gov.it" – area "Concorsi Online", seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale.
2. Il concorrente, nella procedura di compilazione della domanda di partecipazione, può scegliere una delle seguenti modalità:
 - a) "S.P.I.D.", sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale;
 - b) portale "*Concorsi On Line*".
3. I militari del Corpo in servizio che presentano l'istanza tramite la modalità di cui:
 - a) al comma 2, lettera a), dovranno, al termine della procedura di compilazione, consegnare copia della suddetta domanda al Reparto dal quale direttamente dipendono per l'impiego (per il personale in forza al Comando Generale, la domanda dovrà essere consegnata

direttamente dall'interessato al Quartier Generale, per gli adempimenti di competenza);

- b) al comma 2, lettera b), dovranno, al termine della procedura di compilazione, stampare l'istanza, firmarla per esteso e presentarla in forma cartacea, entro il termine di cui al comma 1, al Reparto dal quale direttamente dipendono per l'impiego (per il personale in forza al Comando Generale, la domanda dovrà essere consegnata direttamente dall'interessato al Quartier Generale, per l'assunzione a protocollo).
4. I candidati che presentano la domanda di partecipazione tramite il sistema S.P.I.D., ove richiesto, dovranno fornire, in sede di prima prova concorsuale, il "numero protocollazione", generato automaticamente dal sistema e riportato sulla domanda di partecipazione.
5. Gli altri aspiranti che avranno optato per la modalità di presentazione della domanda di cui al comma 2, lettera b), dovranno stampare l'istanza, firmarla per esteso e consegnarla a mano, oppure inviarla al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia, entro il termine di cui al comma 1.
6. Non sono considerate valide le domande di partecipazione, compilate con la procedura di cui al comma 2, lettera b), ma non presentate o inviate secondo le modalità di cui ai commi 3, lettera b), e 5.
7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, verificatasi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione e accertata dall'Amministrazione, saranno considerate valide le istanze presentate secondo il modello riportato in allegato 2, disponibile presso tutti i Reparti del Corpo e consegnate o spedite con le medesime modalità di cui al comma 5, entro il primo giorno feriale successivo a quello di mancata operatività del sistema. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Di tale anomalia ne sarà data comunicazione sulla *home page* del sito istituzionale del Corpo, *www.gdf.gov.it*.
8. Solo nel caso di indisponibilità di un collegamento *internet* la domanda di partecipazione può essere redatta in carta semplice, secondo il modello riportato in allegato 2, disponibile presso tutti i Reparti del Corpo e consegnata o spedita con le medesime modalità di cui al comma 5.
9. Le domande di partecipazione al concorso, redatte secondo le modalità di cui ai commi 5 e 8, si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine di cui al comma 1. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
10. Le domande di partecipazione al concorso inviate con le modalità di cui ai commi 5, 7 e 8, che, pur inoltrate nei termini indicati, non pervengono entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sono archiviate.
11. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa.
12. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalità di cui al comma 2, possono essere annullate, modificate o integrate entro il termine previsto per la presentazione delle stesse. Successivamente, non è più possibile annullarle ovvero apportare modificazioni o integrazioni.
13. Le domande di partecipazione al concorso redatte secondo le modalità di cui al comma 8, e quelle, eventualmente, presentate a seguito di avaria temporanea del sistema informatico di cui al comma 7, sono restituite agli interessati per essere regolarizzate entro cinque giorni dal momento della restituzione, se, pur prodotte nei termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo articolo 4.
14. Alle incombenze di cui al comma 13 provvedono:
 - a) i Reparti di cui all'articolo 5, comma 2, per i militari del Corpo in servizio;

- b) il Centro di Reclutamento, per tutti gli altri candidati.
15. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento, nel caso in cui:
- a) siano consegnate o spedite oltre il termine di cui al comma 1 e, per quelle di cui al comma 7, oltre il primo giorno feriale successivo a quello di mancata operatività del sistema;
 - b) pervengano oltre i termini di cui alla precedente lettera a) e non sia possibile risalire alla data di spedizione;
 - c) pur se spediti entro i termini di cui ai richiamati commi 1 e 7, non pervengano entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando;
 - d) non siano sottoscritte, se presentate secondo le modalità di cui ai commi 3, lettera b), 5, 7 e 8;
 - e) non siano regolarizzate entro il termine di cui al comma 13.
16. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 15 sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
- a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
17. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
18. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.

Art. 4

Elementi da indicare nella domanda

1. Il candidato deve indicare nella domanda:
- a) la categoria di posti, la specialità e, ove previsto, il settore per i quali intende concorrere;
 - b) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita (i militari alle armi devono indicare anche il grado rivestito nonché il Reparto cui sono in forza);
 - c) l'indirizzo proprio e, eventualmente, della propria famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e di un recapito telefonico;
 - d) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni;
 - e) il possesso della cittadinanza italiana;
 - f) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico;
 - g) di godere dei diritti civili e politici;
 - h) il possesso del diploma di laurea ovvero della laurea specialistica o della laurea magistrale o titolo equipollente richiesto (indicare il titolo di studio prescritto per la partecipazione alla specialità e, ove previsto, al settore cui intende concorrere), l'Università presso cui è stato conseguito, con il relativo indirizzo, la durata legale del corso di laurea seguito, la data di conseguimento e il voto;

- i) di essere iscritto, se concorrente per le specialità “sanità” o “psicologia” rispettivamente, all’albo dei medici-chirurghi o degli psicologi. I concorrenti per la specialità “infrastrutture” devono indicare il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione connessa al titolo di studio richiesto;
 - l) la matricola meccanografica, il grado e il Reparto cui è in forza, se personale del Corpo in servizio;
 - m) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale *status*, ai sensi dell’articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - n) di non essere imputato, non essere stato condannato, né aver ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
 - o) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;
 - p) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
 - q) se militare del Corpo in servizio permanente:
 - 1) di non essere stato dichiarato non idoneo all’avanzamento, ovvero, se dichiarato non idoneo all’avanzamento, di aver successivamente conseguito un giudizio di idoneità e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità;
 - 2) di non aver rinunciato all’avanzamento nell’ultimo quinquennio;
 - 3) di aver riportato nell’ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a “superiore alla media” o equivalente;
 - r) il possesso dei titoli di merito di cui all’articolo 15. Al riguardo, si precisa che le pubblicazioni tecnico - scientifiche e le certificazioni comprovanti il possesso degli altri titoli di merito – ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge – devono essere presentate o fatte pervenire con le modalità e la tempistica indicate all’articolo 6;
 - s) l’eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all’articolo 23, comma 4. Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli – ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge – devono essere presentate o fatte pervenire con le modalità e la tempistica indicate all’articolo 6;
 - t) di essere disposto, al termine del corso di formazione, a raggiungere qualsiasi sede di servizio, determinata sulla base delle esigenze dell’Amministrazione.
2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, può richiedere di sostenere anche una prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera, scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco.
3. Il candidato, inoltre, nella domanda deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11, 12, 14, 15 e 23, concernenti, tra l’altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare (eventualmente prevista), della prova scritta, le modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive, la valutazione dei titoli e le modalità di notifica della graduatoria unica di merito.
4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed il sottoscrittore attesta, tra l’altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste

dal codice penale e dalle leggi speciali e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

5. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Centro di Reclutamento, il quale non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da cause di forza maggiore. Deve, infine, essere tempestivamente comunicata ogni variazione che dovesse intervenire, concorso durante, in relazione agli ulteriori elementi indicati nella domanda.

Art. 5

Istruttoria della domanda presentata dai militari del Corpo in servizio

1. Il Reparto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), riceve la domanda di partecipazione al concorso vi appone, immediatamente, la data di presentazione e il numero di assunzione a protocollo.
2. Le domande ricevute e le copie delle domande di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), sono inviate, per gli adempimenti di cui all'articolo 6, entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione delle stesse al:
 - a) Comando Regionale, relativamente al personale in forza ai Reparti dipendenti nonché al Comando Interregionale alla sede;
 - b) Quartier Generale, relativamente al personale in forza al Centro Informatico Amministrativo Nazionale e al Centro Logistico;
 - c) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione, relativamente al personale in forza all'Ispettorato per gli Istituti di Istruzione e ai Reparti da quest'ultimo dipendenti;
 - d) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, relativamente al personale in forza al Comando dei Reparti Speciali e ai Reparti da quest'ultimo dipendenti;
 - e) Centro Navale o Centro di Aviazione, secondo il comparto di appartenenza, relativamente al personale in forza al Comando Aeronavale Centrale e ai Reparti da quest'ultimo dipendenti.

Le domande prodotte dal personale in forza ai Reparti dipendenti dai Comandi equiparati ai Comandi Regionali sono inviate ai Reparti di cui ai punti c), d) ed e), per il tramite dei predetti Comandi equiparati.

3. I Reparti di cui al comma 2 devono, altresì, comunicare tempestivamente al Centro di Reclutamento:
 - a) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti previsti all'articolo 2, da parte dei partecipanti al concorso;
 - b) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del concorso.

Art. 6

Documentazione

1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza, il Centro di Reclutamento provvede a richiedere ai competenti Reparti del Corpo la documentazione relativa ai candidati ammessi alla prova scritta, aggiornata alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, consistente nell'originale o copia autentica del foglio matricolare e della cartella personale della documentazione caratteristica.

Per i militari nei cui confronti sia terminato l'*iter* di sostituzione della documentazione cartacea con il "Documento Unico Matricolare (D.U.M.)", i dati saranno rilevati direttamente da tale documento.

2. Inoltre, il Centro di Reclutamento, per gli altri candidati ammessi alla prova scritta, provvede, tramite i Comandi del Corpo territorialmente competenti, ad acquisire i seguenti atti:
 - a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;
 - b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
 - c) certificato generale del casellario giudiziale.
3. I candidati ammessi alla prova scritta devono presentare o far pervenire, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, entro il 6 febbraio 2017, pena la mancata valutazione dei titoli, il prospetto riepilogativo in allegato 3, unitamente a:
 - a) i certificati, rilasciati dalle competenti autorità su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali di cui all'articolo 23, comma 4;
 - b) le pubblicazioni tecnico-scientifiche di cui all'articolo 15, comma 2, lettera f);
 - c) la documentazione probatoria attestante il possesso degli altri titoli di merito di cui all'articolo 15, indicati nella domanda di partecipazione, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge.

Tale documentazione:

- 1) per l'attività professionale, deve indicare la durata e la tipologia di impiego svolto;
 - 2) per gli eventuali diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, *master* ed altri titoli accademici e tecnici, deve contenere ogni informazione utile ai fini dell'individuazione dell'Ente presso il quale tali titoli sono stati conseguiti e precisare la tipologia e le materie oggetto degli stessi.
4. La documentazione presentata o inviata oltre il termine di cui al comma 3 non sarà presa in considerazione.
 5. Il giudizio di meritevolezza di cui all'articolo 2, comma 6, è trasmesso al Centro di Reclutamento, secondo le modalità e la tempistica comunicate dallo stesso Centro.

Art. 7

Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:
 - a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
 - b) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da quattro ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri;

- c) sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici, membri;
 - d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parità di grado, comunque, con anzianità superiore), membri;
 - e) sottocommissione per la visita medica di incorporamento composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico, membri.
2. Per l'effettuazione della prova scritta, della valutazione dei titoli e della prova orale, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), è integrata, per ogni specialità e settore a concorso, da:
 - a) un ufficiale della Guardia di finanza appartenente alla medesima specialità e, ove previsto, impiegato nel medesimo settore del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
 - b) un esperto in una o più materie oggetto delle prove scritta e orale.
 3. Per l'effettuazione della prova facoltativa di lingua straniera, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), è integrata da ufficiali della Guardia di finanza qualificati conoscitori della lingua stessa.
 4. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano ad eccezione degli ufficiali medici, che nelle sottocommissioni per le visite mediche possono rivestire anche il grado di tenente.
 5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), può avvalersi, altresì, ai fini dell'accertamento dell'idoneità attitudinale, dell'ausilio di psicologi.
 6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
 7. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di Reclutamento.

Art. 8

Adempimenti delle sottocommissioni

1. Le sottocommissioni previste all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.

Art. 9

Esclusione dal concorso

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

- b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 10

Documento di identificazione

1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identità, in corso di validità, oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, purché munito di fotografia recente.

Art. 11

Prova preliminare

1. I candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso, ad eccezione di quelli concorrenti per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono sottoposti a un'eventuale prova preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande dirette ad accertare le abilità linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana.
2. La prova preliminare si svolgerà nel periodo dal 17 al 19 gennaio 2017, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia, secondo il calendario di convocazione che sarà definito dallo stesso Centro, in conformità alle modalità stabilite dal Comando Generale.
3. Il calendario e le modalità di svolgimento della suddetta prova saranno resi noti, a partire dal 4 gennaio 2017, mediante avviso pubblicato sul sito *internet* "www.gdf.gov.it" e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
4. Con il medesimo avviso saranno eventualmente comunicati:
 - a) il mancato svolgimento della prova, qualora in base al numero dei candidati l'Amministrazione riterrà di non effettuarla;
 - b) variazioni del periodo e della sede di svolgimento della stessa.
5. I concorrenti che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
6. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
7. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero.
8. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della competente sottocommissione.
9. La banca dati da cui sono tratti i questionari da somministrare ai candidati sarà pubblicata sul sito *internet* "www.gdf.gov.it" e sulla rete *intranet* del Corpo.
10. La somministrazione e la revisione dei *test* sono eseguite dalla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), che prima dell'inizio dei lavori fissa i criteri cui attenersi per la predisposizione e la correzione degli stessi.
11. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla prova scritta, di cui all'articolo 12, i candidati classificatisi, nell'ambito delle graduatorie stilate ai soli fini della predetta prova, nei primi:

- a) 60 per la specialità amministrazione;
- b) 40 per la specialità commissariato;
- c) 40 per la specialità telematica;
- d) 40 per la specialità infrastrutture;
- e) 20 per la specialità motorizzazione - settore aereo;
- f) 20 per la specialità motorizzazione - settore navale;
- g) 80 per la specialità sanità;
- h) 60 per la specialità psicologia.

Sono inoltre ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito dei predetti posti, all'ultima posizione.

I restanti candidati sono da considerarsi esclusi dal concorso.

12. L'esito della prova preliminare sarà reso noto, a partire dal secondo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica) a quello di svolgimento dell'ultima tornata della predetta prova, mediante avviso disponibile sul sito *internet* "www.gdf.gov.it", sulla rete *intranet* del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma.

13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
- a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
 - b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

Art. 12

Prova scritta

1. I concorrenti risultati idonei alla prova preliminare di cui all'articolo 11, se effettuata, nonché i candidati per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, Roma/Lido di Ostia, alle ore 08,00, del giorno:
- a) 9 febbraio 2017, se concorrenti per le specialità:
 - amministrazione [compresi i candidati per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)], sanità, telematica e motorizzazione – settore aereo;
 - b) 10 febbraio 2017, se concorrenti per le specialità:
 - infrastrutture, commissariato, psicologia e motorizzazione – settore navale.
2. La prova scritta, della durata di sei ore, ad eccezione di quella per la specialità "Infrastrutture", per la quale sono previste otto ore, consiste nello svolgimento di un elaborato di cultura tecnico-professionale, diverso per ciascuna delle specialità e, ove previsto, per ciascun settore, vertente sugli argomenti richiamati nell'allegato 4 alla presente determinazione.

In particolare, ai candidati concorrenti per la specialità "Infrastrutture", sarà consentito, per lo svolgimento della suddetta prova, l'utilizzo di:

- a) manuale dell'ingegnere e dell'architetto;
 - b) prontuario per il calcolo degli elementi strutturali in cemento armato e acciaio;
 - c) normativa tecnica;
 - d) calcolatrice scientifica non programmabile, righe e squadre.
3. Eventuali variazioni della data o della sede di svolgimento della prova saranno rese note con uno degli avvisi di cui all'articolo 11, commi 3 e 12.
- Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

Art. 13

Prescrizioni da osservare per la prova scritta

1. Alla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e ai candidati è fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
2. Durante la prova scritta, possono essere consultati:
 - a) codici e testi di legge, se autorizzati dalla suddetta sottocommissione;
 - b) vocabolario della lingua italiana e dizionario dei sinonimi e contrari.

Tali supporti non devono essere commentati né annotati.

Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti, o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

Art. 14

Revisione della prova scritta

1. La revisione degli elaborati scritti è eseguita dalla sottocommissione indicata dall'articolo 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2, dello stesso articolo 7.
2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni elaborato un punto di merito da zero a trenta trentesimi.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di diciotto trentesimi.
5. L'esito della prova scritta sarà reso noto a partire dal giorno successivo al termine della correzione (esclusi i giorni di sabato e domenica) e comunque entro l'8 marzo 2017, con avviso disponibile sul sito *internet* "www.gdf.gov.it" e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). Con il medesimo avviso saranno rese note eventuali variazioni della data di pubblicazione dell'esito della prova scritta.

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneità attitudinale e, se idonei, all'accertamento dell'idoneità psico-fisica, secondo il calendario e le modalità comunicati con

un ulteriore avviso che sarà reso noto a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'esito della prova scritta di cui al comma 5.

Di contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso.

7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 15

Valutazione dei titoli

1. Dopo l'effettuazione della prova scritta e prima della correzione degli elaborati, la sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), procederà, sulla base di criteri preventivamente determinati e analiticamente descritti in apposito verbale, alla valutazione dei titoli.
2. A ciascun candidato può essere attribuito un punteggio complessivo sino a un massimo di 15 punti, così ripartito:
 - a) attività professionale svolta nell'ambito delle Forze armate o Corpi armati dello Stato dopo la laurea e attinente alla specialità per cui si concorre: fino ad un massimo di punti 2,50;
 - b) attività professionale svolta presso strutture pubbliche o private dopo la laurea e attinente alla specialità per cui si concorre: fino a un massimo di punti 2,50;
 - c) servizio prestato presso il Corpo della guardia di finanza, quale ufficiale in ferma prefissata, solo per i candidati al posto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), fino a un massimo di punti 1,50;
 - d) fino ad un massimo di punti 4,50 in relazione al voto del diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o titolo equipollente richiesto per la partecipazione al concorso, come segue:
 - 1) 110 e lode 4,50;
 - 2) 110 4,40;
 - 3) 109 4,30;
 - 4) 108 4,20;
 - 5) 107 4,10;
 - 6) 106 4,00;
 - 7) 105 3,90;
 - 8) 104 3,80;
 - 9) 103 3,70;
 - 10) 102 3,60;
 - 11) 101 3,50;
 - 12) 100 3,40;
 - 13) 99 3,30;
 - 14) 98 3,20;
 - 15) 97 3,10;
 - 16) 96 3,00;
 - 17) 95 2,90;

18) 94	2,80;
19) 93	2,70;
20) 92	2,60;
21) 91	2,50;
22) 90	2,40;
23) 89	2,30;
24) 88	2,20;
25) 87	2,10;
26) 86	2,00;
27) 85	1,90;
28) 84	1,80;
29) 83.....	1,70;
30) 82.....	1,60;
31) 81	1,50;
32) 80	1,40;
33) 79	1,30;
34) 78	1,20;
35) 77	1,10;
36) 76	1,00;
37) 75	0,90;
38) 74	0,80;
39) 73	0,70;
40) 72	0,60;
41) 71	0,50;
42) 70	0,40;
43) 69	0,30;
44) 68	0,20;
45) 67	0,10.

Per i voti di laurea pari a 66 e in caso di omessa indicazione del voto stesso, al candidato non è attribuito alcun punteggio.

Qualora il candidato è in possesso di più titoli di studio, compresi tra quelli di cui all'articolo 2, comma 3, è preso in considerazione, ai fini della valutazione, quello conseguito con il punteggio più favorevole;

- e) diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, *master* ed altri titoli accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino ad un massimo di punti3,00.

Nell'ambito dei suddetti titoli, è attribuito maggior punteggio a quelli ritenuti più d'interesse istituzionale per il Corpo;

- f) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico, attinenti allo specifico indirizzo professionale e che siano riportate in riviste specializzate, con esclusione delle tesi di laurea o di specializzazione. Quelle prodotte in collaborazione saranno valutate solo laddove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori ovvero negli altri casi stabiliti dalla competente sottocommissione: fino ad un massimo di punti1,00.
3. I titoli suddetti sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la documentazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalità di cui all'articolo 6.
 4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
 5. Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto ai candidati con l'avviso di cui all'articolo 14, comma 5, che ha valore di notifica, a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti interessati.

Art. 16

Accertamento dell'idoneità attitudinale

1. I candidati risultati idonei alla prova scritta sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneità attitudinale quale ufficiale in servizio permanente del "ruolo tecnico-logistico-amministrativo", secondo il calendario e le modalità comunicati con l'avviso di cui all'articolo 14, comma 6.
2. L'idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata da parte della sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera b), secondo le modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito *internet* "www.gdf.gov.it".
3. L'accertamento dell'idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
4. Detto accertamento si articola in:
 - a) uno o più *test* attitudinali, per valutare le capacità di ragionamento;
 - b) uno o più *test* di personalità per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
 - c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l'inclinazione ad intraprendere lo specifico percorso;
 - d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti *test* e questionari;
 - e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
5. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), fissa in apposito atto i criteri cui attenersi per lo svolgimento della prova e per la valutazione degli aspiranti.
6. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è notificato agli interessati, è definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 17

Accertamento dell'idoneità psico-fisica dei candidati

1. Ad eccezione dei concorrenti per la specialità motorizzazione – settore aereo, per i quali si rinvia agli articoli 19 e 20 del bando, l'accertamento dell'idoneità psico-fisica dei candidati, è effettuato:

a) da parte della sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera c), mediante visita medica preliminare, presso il Centro di Reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, Roma/Lido di Ostia;

b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.

2. Per il conseguimento dell'idoneità psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, gli aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza.

Tali provvedimenti sono disponibili sul sito *internet* del Corpo "www.gdf.gov.it".

3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:

a) visita medica generale;

b) esami delle urine ed ematochimici;

c) visita neurologica;

d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;

e) visita psichiatrica, comprensiva di *test* psico-clinici.

I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.

4. La sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), può disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio.

In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sarà considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.

5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono già stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui al comma 3 nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo della guardia di finanza sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:

a) visita medica generale;

b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;

c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo ovvero ai fini di cui al comma 4.

In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.

6. Per i candidati che, alla data di effettuazione dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica, siano in servizio nel Corpo della guardia di finanza, il giudizio definitivo è espresso tenendo conto

dell'età, del grado, delle categorie e degli incarichi svolti nonché delle norme che ne regolano la posizione di stato.

7. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare è, immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneità, può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui al comma 11.
8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere:
 - a) presentata al Centro di Reclutamento, al momento della comunicazione di non idoneità da parte della sottocommissione di cui al comma 1, lettera a);
 - b) integrata da documentazione in originale rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 5). Tale documentazione deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di Reclutamento improrogabilmente entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneità. A tal fine, la stessa potrà essere anticipata via *fax* ai numeri 06/564912365 (linea esterna) o 830/2365 (linea interpolizia) ovvero all'indirizzo di posta elettronica RM0300026@gdf.it.

La richiesta di visita medica di revisione non è accolta qualora non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga oltre il termine suindicato.

I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 16.

9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita medica preliminare.
10. La sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata la certificazione prodotta, può:
 - a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità, che sarà notificato al candidato tramite il Centro di Reclutamento;
 - b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulerà l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverrà prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.
11. La visita medica di revisione non è ammessa nei seguenti casi:
 - a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve;
 - b) positività alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante *test* tossicologici;
 - c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate.In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), dichiara immediatamente la non idoneità dell'aspirante che, pertanto, non è sottoposto a ulteriori visite o esami.
12. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.
13. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, notificato agli interessati, è definitivo.
14. I candidati che conseguono l'idoneità agli accertamenti psico-fisici sono convocati per sostenere la prova orale.

15. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, le sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d), fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati.
16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 18

Documentazione da produrre in sede di visita medica preliminare

1. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento per sostenere la visita medica preliminare devono presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a giorni sessanta:
 - a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato dell'accertamento per i *markers* dell'epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
 - b) certificato attestante l'esito del *test* per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV;
 - c) *test* audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
 - d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto.

I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale;

e) certificato medico (*fac-simile* in allegato 6), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:

- 1) lo stato di buona salute;
 - 2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
 - 3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno-allergiche;
 - 4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti;
- f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica assunta o somministrata, nei 30 giorni precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l'eventuale positività riscontrata in sede di *test* tossicologici è causa di esclusione dal concorso.

I candidati in servizio nella Guardia di finanza devono presentare esclusivamente i certificati indicati nelle lettere c) e d).

2. La positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera e), comportano l'esclusione dal concorso.
3. I candidati di sesso femminile, anche se in servizio nel Corpo della guardia di finanza, devono, inoltre, produrre un *test* di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo sopra indicato, sottoposta al *test* di gravidanza presso il Centro di Reclutamento.
4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al *test* di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio

militare. Tali candidate saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non oltre il 2 maggio 2017, non consenta di rispettare la tempistica prevista dall'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale.

5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
 - a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla consegna secondo le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento;
 - b) lettere c) e d), potrà avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneità psico-fisica. Il Presidente della sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera c), potrà concedere il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche preliminari. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui è stato riconvocato è escluso dal concorso.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 19

Accertamento dell'idoneità psico-fisica dei candidati concorrenti per la specialità motorizzazione-settore aereo

1. L'idoneità psico-fisica dei candidati concorrenti per la specialità motorizzazione-settore aereo è accertata da parte delle sottocommissioni indicate all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d).
2. A tal fine, i candidati sono avviati a visita medica preliminare presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare, viale Piero Gobetti, n. 2, Roma, dove è accertata l'idoneità degli stessi ai servizi di navigazione aerea quale personale di equipaggio fisso di volo, ai sensi del decreto del Ministero della difesa 16 settembre 2003 e dell'articolo 586, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. La sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), acquisito il giudizio medico-legale del predetto Istituto, nei confronti dei candidati risultati idonei, esprime il giudizio di idoneità al servizio nella Guardia di finanza, sulla base delle previsioni del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e delle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza, così come richiamato dal successivo articolo 20, comma 1, lettera a), disponendo, a tal fine, laddove ritenuto necessario, l'effettuazione delle ulteriori visite specialistiche e degli esami strumentali e di laboratorio di cui all'articolo 20, comma 5.

I concorrenti che, durante la visita, risultano non in possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'idoneità ai servizi di navigazione aerea quale personale di equipaggio fisso di volo sono, a cura della competente sottocommissione, giudicati non idonei al servizio nella Guardia di finanza, quali ufficiali del "ruolo tecnico-logistico-amministrativo" per la specializzazione "Motorizzazione – settore aereo", ed esclusi dal concorso.

3. L'accertamento dell'idoneità è eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
4. I candidati dichiarati non idonei ai servizi di navigazione aerea in sede di visita medica preliminare, possono richiedere di essere sottoposti ad ulteriori accertamenti tesi ad ottenere la riforma del giudizio di idoneità.

La relativa istanza:

- a) deve essere presentata, contestualmente alla comunicazione del giudizio di non idoneità, al Centro di Reclutamento per il successivo esame della sottocommissione per la visita medica preliminare di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c);

b) deve essere integrata da documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 7). Tale documentazione deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza improrogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneità. A tal fine, la stessa potrà essere anticipata via *fax* ai numeri 06/564912365 (linea esterna) o 830/2365 (linea interpolizia) ovvero all'indirizzo di posta elettronica RM0300026@gdf.it.

La suddetta istanza non è accolta qualora non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a), o la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga oltre il termine suindicato.

I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 16;

c) è valutata dalla sottocommissione di cui alla lettera a), la quale, in ordine, esclusivamente, alle imperfezioni o infermità che hanno determinato il giudizio di non idoneità, può:

- 1) confermare il giudizio di inidoneità in precedenza espresso;
- 2) disporre la convocazione dell'aspirante per sottoporlo ad ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio a cura della Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare.

In tal caso, sulla base del giudizio medico-legale della predetta Commissione Sanitaria di Appello, la sottocommissione di cui alla lettera a) esprime il giudizio di idoneità o non idoneità al servizio nella Guardia di finanza, quali ufficiali del "ruolo tecnico-logistico-amministrativo" per la specializzazione "Motorizzazione - settore aereo", anche a seguito degli ulteriori accertamenti di cui all'articolo 20, comma 5.

In ogni caso, il giudizio della sottocommissione per la visita medica preliminare sarà immediatamente notificato al candidato, anche tramite il Centro di Reclutamento.

5. I candidati giudicati non idonei a seguito delle ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio disposti ai sensi dell'articolo 20, comma 5, dalla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), possono chiedere di essere ammessi a visita medica di revisione.

Tale istanza deve essere:

- a) presentata al Centro di Reclutamento al momento della comunicazione di non idoneità da parte della sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c);
- b) integrata da documentazione in originale rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 5). Tale documentazione deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di Reclutamento improrogabilmente entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneità. A tal fine, la stessa potrà essere anticipata via *fax* ai numeri 06/564912365 (linea esterna) o 830/2365 (linea interpolizia) ovvero all'indirizzo di posta elettronica RM0300026@gdf.it.

La richiesta di visita medica di revisione non è accolta qualora non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a), o la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga oltre il termine suindicato.

I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 16.

6. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita medica preliminare.
7. La sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 5 e valutata la certificazione prodotta, può:
 - a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità, che sarà notificato al candidato tramite il Centro di Reclutamento;
 - b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento, per sottoporlo ad ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulerà l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverrà prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.
8. La visita medica di revisione non è ammessa nei seguenti casi:
 - a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve;
 - b) positività alle sostanze psico-attive, accertato anche mediante *test* tossicologici;
 - c) difetto di senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche.

In tali casi, la sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) dichiara immediatamente la non idoneità dell'aspirante che, pertanto, non è sottoposto ad ulteriori visite o esami.
9. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono convocati per le successive fasi concorsuali.
10. I candidati risultati assenti alla visita medica preliminare, alla visita medica di revisione, nei casi in cui siano stati riconvocati, nonché agli ulteriori accertamenti sanitari presso la Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, ovvero giudicati non idonei, sono esclusi dal concorso.
11. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.
12. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 20

Requisiti psico-fisici per i candidati che concorrono per la specializzazione "Motorizzazione - settore Aereo"

1. La sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c):
 - a) ha il compito di verificare che i candidati siano idonei al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e delle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza pubblicate sul sito *internet* "www.gdf.gov.it" e, comunque, in possesso dei requisiti fisici previsti per l'idoneità ai servizi di navigazione aerea quale personale di equipaggio fisso di volo, ai sensi del decreto ministeriale 16 settembre 2003 e dell'articolo 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
 - b) prima dello svolgimento dei lavori di competenza, fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati.
2. I concorrenti, saranno convocati per l'accertamento dell'idoneità ai servizi di navigazione aerea quale equipaggio fisso di volo, presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare di Roma.

In quella sede, gli stessi:

a) dovranno esibire:

- 1) il certificato medico, con data non anteriore a sessanta giorni (fac-simile in allegato 6), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
 - lo stato di buona salute;
 - la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
 - la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno-allergiche;
 - la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti.

La dichiarata presenza delle richiamate manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie, comporta l'esclusione dal concorso;

- 2) per il solo personale femminile, ecografia pelvica, comprensiva di immagini e relativo referto, in originale o copia conforme, avente data non anteriore a tre mesi. Tale esame strumentale dovrà essere eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale;

b) saranno sottoposti agli esami specialistici e di laboratorio di cui al protocollo diagnostico in allegato 8 in uso al predetto Istituto di Medicina Aerospaziale e praticato ad ogni concorrente, per il quale dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso informato.

3. Per i candidati che risultano idonei ai servizi di navigazione aerea quale personale di equipaggio fisso di volo, gli esami radiografici esibiti e quelli eventualmente eseguiti, ed i relativi referti sono trattenuti presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale e, se necessario, messi a disposizione della sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), per l'espletamento delle attribuzioni di propria competenza.
4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al *test* di gravidanza, sulla base degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. Tali candidate saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non oltre il 19 aprile 2017, non consenta di rispettare la tempistica prevista dall'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale.
5. I candidati sono, eventualmente, sottoposti da parte della sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ad ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, necessari per una migliore valutazione del relativo quadro clinico.

In particolare, sono sottoposti a indagini radiologiche laddove le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili né valutabili. In tal caso, l'interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso.

6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 21

Prova orale e prova facoltativa di lingua straniera

1. La prova orale ha luogo davanti alla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2 dello stesso articolo 7, ha una durata massima di 45 minuti per ciascun concorrente e verte sui programmi delle materie riportate in allegato 9.

2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verte l'esame.
3. La sottocommissione attribuisce ad ogni candidato un punto di merito da zero a trenta trentesimi.
4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
5. Conseguono l'idoneità i candidati che riportano la votazione minima di diciotto trentesimi.
6. Coloro che riportano una votazione inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.
8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione ed abbia riportato l'idoneità nella prova orale, è sottoposto alla prova facoltativa di una lingua straniera, con le modalità indicate in allegato 10.
9. Il giudizio sulla prova di cui al comma 8 è espresso dalla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 3, dello stesso articolo 7.
10. La sottocommissione assegna, per la prova facoltativa, un punto di merito da zero a trenta trentesimi, determinato secondo le modalità di cui al comma 4. Il candidato che riporta un punto compreso tra diciotto e trenta trentesimi consegue, nel punteggio della graduatoria unica di merito, le maggiorazioni riportate in allegato 10.
11. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nella prova orale e, eventualmente, nella prova facoltativa. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro della sottocommissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame. L'esito della prova orale è, comunque, notificato ad ogni candidato.
12. Prima dell'effettuazione della prova orale e della prova facoltativa di lingua, la competente sottocommissione fissa in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.

Art. 22

Mancata presentazione e differimento del candidato

1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta per:
 - a) sostenere la prova preliminare, di cui all'articolo 11, se prevista, l'accertamento dell'idoneità attitudinale, di cui all'articolo 16, l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, di cui agli articoli 17 e 19 e la prova orale, di cui all'articolo 21, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c) e d), hanno facoltà - su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in servizio della Guardia di finanza, su richiesta del Reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento, Ufficio Concorsi, Sezione AA.UU., via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia, deve essere anticipata, via *fax*, al numero 06/564912365 (linea esterna) o al numero 830/2365 (linea interpolizia) ovvero all'indirizzo di posta elettronica RM0300026@gdf.it.

Eventuali variazioni di tali recapiti saranno rese note con avviso pubblicato sul sito *internet* "www.gdf.gov.it" e sulla rete *intranet* del Corpo;

- b) sostenere la prova scritta, nella data prevista all'articolo 12, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
2. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenti per la visita medica di incorporamento, prevista dall'articolo 24, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza maggiore e debitamente documentati, comunicati dal candidato all'Accademia della Guardia di finanza, entro 24 ore, via *fax* ai numeri 035/4043215 o 035/4043303 o tramite posta elettronica all'indirizzo Bg0200000p@pec.gdf.it, sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile del Comandante dell'Accademia che, sentito il presidente della sottocommissione per la visita medica di incorporamento, può differire la presentazione del candidato, purché il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro l'ottavo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti.
- Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono comunicate agli interessati tramite il Centro di Reclutamento.
3. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento delle prove ai sensi dei commi 1, lettera a), e 2, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 23

Graduatoria unica di merito

1. La graduatoria unica di merito è redatta dalla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).
2. Sono iscritti nella anzidetta graduatoria i candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui all'articolo 1, comma 3, ad esclusione delle lettere c), g) e h).
3. La graduatoria è formata sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli ai voti ottenuti nella prova scritta e orale, incrementato, eventualmente, della maggiorazione conseguita nella prova facoltativa di lingua straniera.
4. A parità di merito, sono osservate le norme di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalità di cui all'articolo 6.

5. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza è approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso con le modalità di cui all'articolo 24.

Tale graduatoria è resa nota con avviso disponibile sul sito *internet* "www.gdf.gov.it", sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 24

Visita medica di incorporamento e ammissione al corso di formazione

1. Sono dichiarati vincitori e, con il grado di tenente, ammessi al corso di formazione, in qualità di ufficiali allievi, i candidati che, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 23, siano compresi nel limite dei posti messi a concorso ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), sempreché abbiano conseguito il giudizio di idoneità alla visita medica di incorporamento alla quale sono sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte della sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e).
2. Prima della visita medica di incorporamento, la sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento degli accertamenti.
3. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento sono esclusi dal concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.
5. Qualora i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), non possano essere ricoperti per mancanza di candidati idonei, le unità disponibili sono:
 - a) conferite in aumento a quelle messe a concorso per la stessa specialità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b);
 - b) compensate, secondo le esigenze dell'Amministrazione, tra le altre specialità e gli altri settori di cui al medesimo articolo 1, comma 1, lettera b), laddove non risulti possibile ricoprirle secondo le modalità indicate alla precedente lettera a).
6. Parimenti, qualora rimanga scoperto taluno dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), le unità disponibili sono:
 - a) conferite in aumento a quelle messe a concorso per la stessa specialità, laddove prevista, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a);
 - b) compensate, secondo le esigenze dell'Amministrazione, tra le altre specialità e gli altri settori, di cui al medesimo articolo 1, comma 1, lettera b).
7. I vincitori del concorso, nominati tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza, sono iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria unica di merito del concorso e avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi. Gli stessi, qualora provenienti da altre Forze armate o Forze di polizia, devono congedarsi dalle rispettive Amministrazioni.
8. Entro un periodo corrispondente ad un dodicesimo della durata del corso di formazione, decorrente dalla data di inizio del corso stesso, il Comando Generale della Guardia di finanza può dichiarare vincitori del concorso altri candidati idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili tra i candidati precedentemente dichiarati vincitori in base alle disposizioni vigenti.
9. Gli ufficiali allievi, ammessi a frequentare il corso di formazione, devono sottoscrivere, immediatamente dopo la visita medica di incorporamento e comunque prima dell'inizio del corso, una dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di inizio dello stesso.
10. I frequentatori che non superano o non portano a compimento il corso di formazione:
 - a) se provenienti da personale appartenente al Corpo, riassumono la precedente posizione di stato. Il periodo di corso effettuato è, in tale caso, computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio e di grado;
 - b) sono collocati in congedo, nei restanti casi.

Art. 25

Spese di partecipazione al concorso e concessione della licenza straordinaria per esami

1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'articolo 1, comma 3, a eccezione delle lettere c) e h), ai candidati in servizio nel Corpo della guardia di finanza sono concesse licenze straordinarie, per esami militari, per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, può essere concessa per la preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il giudizio di idoneità all'accertamento attitudinale. Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall'attività didattica, oltre i quali è disposto il rinvio d'autorità dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.

3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua, fino alla concorrenza di giorni 30, fermo restando il limite massimo di 45 giorni annui di licenza straordinaria previsto dalla normativa in vigore.

Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale, per cause dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria è computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa è stata già fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.

4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede dell'Accademia della Guardia di finanza per la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 26

Sito *internet* ed informazioni utili

1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite consultando il sito *internet* del Corpo all'indirizzo "www.gdf.gov.it".

Art. 27

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per le finalità concorsuali, e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche, successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti in sede concorsuale, potranno essere utilizzati, a prescindere dall'esito della selezione, anche per la corretta gestione del rapporto di lavoro già instaurato.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti

o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati è il Corpo della guardia di finanza.

Roma, lì 31 ottobre 2016

Gen. C.A. Giorgio Toschi